

CRAL ALEA AMBIENTE

Sede in VIA INNOCENZO GOLFARELLI N. 123 – FORLÌ (FC)

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 12,00 presso la sede del **CRAL ALEA AMBIENTE**, si è tenuta l'assemblea straordinaria in seconda convocazione in quanto la prima convocazione è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifica statuto per adeguamento Codice Terzo Settore.



Assume la Presidenza il Sig. Naldini Thomas che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Gazzoni Simona.

Il Presidente fa constatare che sono presenti i soci, come da foglio presenze allegato.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno il Presidente fa notare che a seguito della modifica della normativa sul Terzo Settore, si propone di adeguare lo statuto del CRAL, con la trasformazione del CRAL in Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

deliberano

- l'approvazione del nuovo statuto e l'integrazione della denominazione (All. 1);
- di dare ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Segretario
GAZZONI SIMONA

Simona Gazzoni

Il Presidente
NALDINI THOMAS

Thomas Naldini

Registrato a Forlì il 16 MAR. 2021
N. 458 Mod. 3 € 209,00
Euro duecento / 00

L'ADDETTATO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI "CRAL ALFA AMBIENTE"

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale denominata "CRAL ALFA AMBIENTE". Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 - SEDE

Il Circolo ha la sede sociale in provincia Forlì-Cesena sito in Via Golfarelli n. 123.

La sede sociale può essere trasferita in ambito provinciale con delibera del consiglio direttivo senza che questo comporti modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato agli organi competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata del Circolo è a tempo indeterminato.

Art. 4 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

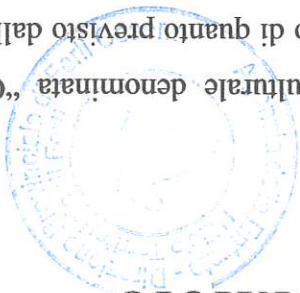
Il circolo non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 17.6 MAR 2021
N. 458 s. 3
L'ADDETTO AL SERVIZIO



- La associazione inoltre opererà per:
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo libero.

Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Circolo potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai soci ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Circolo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà affiliarsi alla FTTel e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci tutti i lavoratori dipendenti del gruppo Alea Ambiente, i dipendenti delle altre società collegate al gruppo, i collocati a riposto che ne facciano richiesta entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tutte le persone residenti sul territorio Italiano che, condividendone gli scopi statutari, ne facciano richiesta.

Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione su modulo di richiesta apositamente predisposto.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Proviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti o alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l'approvazione di tutte le deliberazioni assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;
- esaminare i libri: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvedere entro il termine massimo di **15 (quindici)** giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal presente articolo

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
 - Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro la decisione al collegio dei Proibiti o in assenza alla prima assemblea utile.
- Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**
- Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il Presidente (o la Presidenza);
 - il Collegio dei Sindaci (se eletto, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017)
 - il Collegio dei Proibiti (se eletto)
- Art. 8 – L' ASSEMBLEA DEI SOCI**
- L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione dovrà essere resa nota ai soci con la più ampia pubblicità mediante affissione nei locali dell'associazione (sede, unità locali ed eventuali sezioni) almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.
- L'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. La assemblea ordinaria dei soci:
- legge e revoca i componenti del Direttivo;
 - legge e revoca i revisori dei conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei proibiti quando previsti;
 - approva il bilancio consuntivo annuale entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento ed il rendiconto patrimoniale.
 - approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di

responsabilità nei loro confronti;

- delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'assemblea Straordinaria avrà il compito di:

- deliberare sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberare assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. la assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza o per delega di almeno il 30% dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio

segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 9, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 3 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, ed eventualmente il Vice presidente e il Segretario questi costituiscono la Presidenza. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri o dei sincaci revisori.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- può proporre all'assemblea il regolamento di applicazione dello statuto
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- decide le iniziative, le modalità di partecipazione dei soci, dei dipendenti collocati a riposo, dei familiari ed eventualmente degli invitati;
- propone all'assemblea, per l'approvazione, le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da enti ed organismi esterni.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 11 – IL COLLEGIO SINDACALE (se eletto)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare l'andamento della gestione e il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROVVISORI (se eletto)

Il collegi dei provvisori, se eletto:

- la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Provvisori i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori;
- tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Provvisori in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso;
- le decisioni del Collegio dei Provvisori debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea;
- le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Provvisori, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Provvisori è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 13 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

Art. 15 – LO SCIoglimento DEL CIRCOLO

Gli eventuali avanzzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 14 – RENDICONO ECONOMICO – FINANZIARIO

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmisibili e non rivalutabili. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
- istituzionali;
- via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività
- inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in
- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi derivanti da iniziative per la raccolta dei fondi di finanziamento;
- quelle aziendali;
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
- quote associative;

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto

favorevole di almeno due terzi dei soci .

In caso di scioglimento Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

SUCCESSIVAMENTE alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017.

Il Segretario



Il Presidente

